

# SISTEMA ETICO DI SEGNALAZIONE

REGOLE PROCEDURALI E POLITICHE  
RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA  
AZIENDALE – ALLEGATO I

LUGLIO 2023

Reference : 

Document version : 1

econocom

# Contenuti

1	Contesto e Scopo	3
2	Canale di segnalazione esterno	3
2.1	Chi può attivare una segnalazione esterna all'ANAC?	3
2.2	Quali comportamenti riguardano il canale di segnalazione esterno?	4
2.3	Come effettuare una segnalazione esterna all'ANAC?	4
2.4	Come funziona il canale di segnalazione esterno?	4
2.5	Quale protezione viene fornita quando viene attivata una segnalazione?	5
3	Attività dell'ANAC	5
3.1	Gestione delle segnalazioni	5
3.2	Gestione delle comunicazioni di misure ritorsive	6
3.3	Poteri sanzionatori	6
4	Divulgazione pubblica	7
4.1	Cos'è la divulgazione pubblica?	7
4.2	Come viene effettuata una divulgazione pubblica?	7
4.3	Come viene tutelato chi effettua una divulgazione pubblica?	7

## Notare che:

Il contenuto di questo allegato integra e completa le regole procedurali e politiche relative al codice di condotta aziendale di Econocom e ha validità soltanto in Italia, in conformità con il disposto del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

# 1 Contesto e Scopo

Il presente documento costituisce un allegato al sistema etico di segnalazione di Econocom, al fine di recepire le specificità della normativa italiana sul Whistleblowing.

Econocom si è dotata di una piattaforma di segnalazione per rafforzare la sua politica di vigilanza di fronte ai rischi etici. Questo sistema viene utilizzato per raccogliere ed elaborare segnalazioni su comportamenti che violano il codice di condotta aziendale del gruppo e/o le normative applicabili al gruppo.

Il sistema si basa sulla direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

La direttiva UE 1937/2019 impone un notevole cambio di rotta rispetto al passato in materia di Whistleblowing, proponendo una nuova prospettiva: ad opera della direttiva, infatti, è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione.

Come si legge negli amplissimi "considerando" iniziali, obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali che sono, allo stato attuale, estremamente frammentate ed eterogenee.

A questo proposito, l'art. 1 della Direttiva si occupa di definire lo scopo, identificandolo con "il rafforzamento dell'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

Da questo punto di vista, il ruolo del Whistleblowing risulta duplice:

- da un lato, risulta strumento di prevenzione degli illeciti;
- dall'altro, identifica una vera e propria manifestazione di un diritto umano, il diritto alla libertà di espressione.

L'Italia, in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019, ha adottata il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

Il Decreto Legislativo sul Whistleblowing persegue l'obiettivo di favorire l'emersione dei fenomeni illeciti, in particolare corruttivi, che possono essere commessi nell'ambito di enti privati o pubblici, incentivando la collaborazione dei soggetti destinatari delle previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

La novità principale prevista dal Decreto Legislativo riguarda l'introduzione di un canale di segnalazione esterno e l'attribuzione di specifiche competenze all'Autorità Nazionale Anticorruzione (l'"**ANAC**"), nonché la possibilità di divulgazione pubblica della segnalazione in determinate fattispecie.

## 2 Canale di segnalazione esterno

### 2.1 Chi può attivare una segnalazione esterna all'ANAC?

Il canale di segnalazione all'ANAC, in aggiunta al canale interno, è a disposizione di tutti i soggetti che lavorano sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Pertanto, anche coloro che operano nel gruppo Econocom e gli altri soggetti indicati all'art. 2.1 della procedura (dirigenti, dipendenti, interinali, stagisti, ecc.) e qualsiasi soggetto terzo esterno che abbia rapporti di affari con il gruppo può attivare una segnalazione esterna.

## 2.2 Quali comportamenti riguardano il canale di segnalazione esterno?

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo Whistleblowing;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 2.3 Come effettuare una segnalazione esterna all'ANAC?

Il canale di segnalazione esterno è presente sul sito dell'ANAC che ne è il gestore e garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna può essere acquisita dall'ANAC anche mediante segnalazioni orali o mediante incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La piattaforma di segnalazione esterna attraverso la quale è possibile attivare le segnalazioni è disponibile al seguente indirizzo URL:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

I contatti per la segnalazione esterna in forma orale o mediante incontri sono i seguenti:

Autorità Nazionale Anticorruzione  
c/o Palazzo Sciarra  
Via Minghetti, 10  
00187 Roma C.F. 97584460584

**PEC:** [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**Contact Center:** 800 - 89 69 36 / +39 06 62289571.

## 2.4 Come funziona il canale di segnalazione esterno?

Il sistema di segnalazione è disponibile ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. È possibile accedervi da computer, tablet o smartphone

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, il segnalante inserisce nella Sezione "Identità" le informazioni, che lo identificano univocamente e le informazioni in suo possesso per identificare eventuali altri soggetti citati nella segnalazione.

Il segnalante è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti Sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

Completata la segnalazione, il dirigente dell'Ufficio ANAC competente procede all'esame e all'assegnazione al personale autorizzato delle segnalazioni e delle comunicazioni acquisite per la successiva trattazione.

L'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire, per quanto sopra riportato, la riservatezza dei dati della segnalazione, consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data dell'archiviazione da parte di ANAC della segnalazione stessa - tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all'esito della procedura effettuata come si illustrerà a breve – e di dialogare con ANAC. Ciò al fine di monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato in seguito alla segnalazione. In ogni caso, la piattaforma deve tracciare le operazioni svolte dagli utenti ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle operazioni eseguite.

Al segnalante è richiesto un comportamento collaborativo, anche nel proprio interesse, tenendo costantemente aggiornata l'ANAC in ordine all'evoluzione della propria segnalazione/comunicazione, soprattutto quando questa non sia più connotata dal carattere di attualità.

Una volta inviata la segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, che gli permette di accedere alla propria segnalazione, di mantenere il contatto con ANAC relativamente alla segnalazione, e di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione.

In caso di smarrimento del key code il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione. Il key code non può essere replicato. È onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del key code diventa onere del segnalante far presente all'Ufficio UWHIB tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il key code.

## **2.5 Quale protezione viene fornita quando viene attivata una segnalazione?**

L'utilizzo della piattaforma richiede al segnalante di identificarsi in maniera univoca e di inserire le proprie informazioni personali.

Tuttavia, anche le segnalazioni anonime, purché circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e gestite dall'ANAC.

Il canale di segnalazione esterno è gestito direttamente dall'ANAC, che è tenuta a rispettare rigorosamente la riservatezza dell'identità di qualsiasi segnalante e di qualsiasi fatto segnalato, nonché di qualsiasi persona segnalata, in conformità al regolamento UE 2018/1725.

# **3 Attività dell'ANAC**

## **3.1 Gestione delle segnalazioni**

La gestione delle segnalazioni varia in relazione alla competenza:

- a. quando la segnalazione attiene a materie di competenza dell'ANAC (contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari), la segnalazione viene trasmessa agli Uffici di vigilanza competenti rispetto al caso di specie, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione, incluse le audizioni e le acquisizioni documentali, spettano esclusivamente all'Ufficio di vigilanza competente, che procede ai sensi del Regolamento di vigilanza di settore e nel rispetto delle Linee guida di settore adottate dall'ANAC in materia. All'esito delle attività istruttorie, l'ANAC provvede a comunicarne la conclusione alla persona segnalante: l'esito finale può consistere nell'archiviazione o nella trasmissione degli atti alle Autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, tutte attività disposte dall'Ufficio interessato;
- b. quando la segnalazione ha ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'ANAC provvede alla loro trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante;
- c. quando, invece, la segnalazione ha ad oggetto violazioni che rientrano nella competenza di istituzioni, organi o organismi dell'Unione Europea, l'ANAC provvede a trasmettere la segnalazione a tali soggetti, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante.

Restano escluse dal campo di applicazione del Decreto Legislativo Whistleblowing le segnalazioni fatte da un magistrato o che riguardano i magistrati.

### **3.2 Gestione delle comunicazioni di misure ritorsive**

Il Decreto Legislativo Whistleblowing ha previsto anche la possibilità per i segnalanti di comunicare all'ANAC le ritorsioni che gli stessi ritengano di aver subito a seguito della segnalazione.

Soltanto quando vi sia stata una precedente segnalazione da parte del segnalante, l'ANAC ha il compito di accertare che la ritorsione sia conseguente della segnalazione medesima e, in caso positivo, applicare le sanzioni nei confronti della persona che ha compiuto tale azione.

Il procedimento di accertamento è condotto dall'ANAC in contraddittorio tra le parti. L'interessato può comunque ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.

### **3.3 Poteri sanzionatori**

L'art. 21 del Decreto Legislativo Whistleblowing ha previsto l'introduzione di poteri sanzionatori in capo all'ANAC.

L'ANAC, alla conclusione della verifica circa la fondatezza della segnalazione, applica al responsabile della violazione le seguenti sanzioni amministrative:

- a. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
- b. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- c. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che è stata violata la tutela della riservatezza del segnalante;
- d. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;

- e. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo Whistleblowing;
- f. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- g. da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Restano comunque fermi gli eventuali profili di responsabilità in sede civile, penale o erariale.

## 4 Divulgazione pubblica

### 4.1 Cos'è la divulgazione pubblica?

La divulgazione pubblica costituisce un ulteriore canale di segnalazione: attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

### 4.2 Come viene effettuata una divulgazione pubblica?

La divulgazione pubblica avviene attraverso la stampa o i mezzi elettronici: vi rientrano, pertanto, anche i *social network* e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio *facebook*, *twitter-X*, *youtube*, *instagram*) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

### 4.3 Come viene tutelato chi effettua una divulgazione pubblica?

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto di alcune condizioni in modo tale che il segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto Legislativo Whistleblowing.

È riconosciuta protezione al segnalante se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. se il segnalante ha effettuato una **segnalazione interna**, a cui non è stato dato riscontro, a cui ha fatto seguito una **segnalazione esterna all'ANAC** la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro entro termini ragionevoli;
2. se il segnalante ha **effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC** la quale non ha dato riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
3. se il **segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica** in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse** (ad esempio, in caso di una situazione di emergenza o in caso di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);

4. se il **segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica** poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna all'ANAC possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito** perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, se il segnalante rivela volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando le altre forme di protezione.

Se, invece, il segnalante divulga violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, l'ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta e, pertanto, esula dalle finalità perseguite con il Decreto Legislativo Whistleblowing.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale o civile (artt. 368 e 595 c.p.) e dell'art. 2043 Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del Whistleblowing



# SISTEMA ETICO DI SEGNALAZIONE

REGOLE PROCEDURALI E POLITICHE  
RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA  
AZIENDALE

LUGLIO 2023

Reference : #104

Document version : 1

econocom

# Contenuti

1	Contesto e Scopo	3
2	Principi generali	3
2.1	Chi può attivare una segnalazione?	3
2.2	Quali comportamenti riguarda il sistema di segnalazione?	3
2.3	Chi dovresti contattare e come puoi contattarli?	4
2.4	Come funziona il sistema di segnalazione?	5
2.5	Quali informazioni devono essere inviate?	6
2.6	Quale protezione viene fornita quando viene attivata una segnalazione?	7
2.7	Cosa succede quando viene attivata una segnalazione?	8
3	Riservatezza e protezione dei dati personali	9
3.1	Riservatezza	9
3.2	Protezione dei dati personali	9

## **Notare che:**

Il contenuto di questa procedura potrebbe non corrispondere esattamente alle leggi di alcuni paesi. Laddove la normativa vigente preveda disposizioni più rigorose rispetto al contenuto della presente nota, tale normativa prevale. In caso contrario si applicano le regole di cui alla presente procedura, salvo che ne derivi un illecito.

# 1 Contesto e Scopo

Questa procedura illustra il sistema etico di denuncia di irregolarità di Econocom e i termini in base ai quali vengono elaborate le segnalazioni ricevute.

Econocom ha introdotto una piattaforma di segnalazione per rafforzare la sua politica di vigilanza di fronte ai rischi etici. Questo sistema viene utilizzato per raccogliere ed elaborare segnalazioni su comportamenti che violano il codice di condotta aziendale del gruppo e/o le normative applicabili al gruppo.

Il sistema si basa sulla direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 sulla protezione dei segnalanti. Per la Francia, le disposizioni volte a proteggere meglio i diritti dei segnalanti, sono stabilite dalla legge francese 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, gli sforzi contro la corruzione e la modernizzazione della vita aziendale, nota come legge Sapin II. Nei paesi con disposizioni legali più protettive, le disposizioni previste dalla legge locale hanno la precedenza su quelle stabilite nella presente procedura.

## Precisazioni per l'Italia.

Per quanto riguarda l'Italia, la presente procedura è conforme al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 (il "Decreto Legislativo Whistleblowing").

Il Decreto Legislativo Whistleblowing persegue l'obiettivo di favorire l'emersione dei fenomeni illeciti, in particolare corruttivi, che possono essere commessi nell'ambito di enti privati o pubblici, incentivando la collaborazione dei soggetti destinatari delle previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

# 2 Principi generali

## 2.1 Chi può attivare una segnalazione?

Il sistema di segnalazione è a disposizione di tutti coloro che operano nel gruppo Econocom (dirigenti, dipendenti, interinali, stagisti, ecc.) e di qualsiasi soggetto terzo esterno che abbia rapporti di affari con il gruppo

### Precisazioni per l'Italia

La persona segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. I soggetti del settore privato, ai quali sono riconosciute le tutele della nuova disciplina sono: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. In alcune fattispecie la tutela si estende a soggetti diversi dal segnalante (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, enti di proprietà del segnalante o in cui lo stesso lavora).

Nessuno è obbligato ad attivare una segnalazione. Nessun dipendente può essere sanzionato per non aver segnalato una violazione.

## 2.2 Quali comportamenti riguarda il sistema di segnalazione?

Il sistema di segnalazione etica è stato introdotto per ricevere segnalazioni su comportamenti che costituiscono:

- reato o delitto;
- violazione grave ed evidente di una legge o di una norma o di un impegno internazionale regolarmente ratificato o approvato dal paese o dai paesi interessati dal comportamento segnalato;
- grave violazione, o rischio di grave violazione, dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- violazione del codice di condotta aziendale del gruppo o delle procedure e politiche relative a quest'ultimo;
- minaccia o grave pregiudizio per l'interesse pubblico (es. danno alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza, all'ambiente, ecc.).

Comportamenti oggetto di segnalazione o informazioni tenuti segreti dal segreto militare nazionale, dal segreto medico o dalla riservatezza tra un avvocato e il suo cliente non possono essere oggetto di segnalazione.

#### Precisazioni per l'Italia.

In conformità al disposto del Decreto Legislativo Whistleblowing, il sistema di segnalazione può essere attivato per segnalare i seguenti comportamenti:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al medesimo decreto legislativo;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea;

### **2.3 Chi dovresti contattare e come puoi contattarli?**

Il sistema di segnalazione integra altri canali esistenti per l'attivazione di segnalazioni nel gruppo Econocom (responsabile di linea, risorse umane, ecc.).

Chiunque desideri segnalare un comportamento che viola il Codice di condotta aziendale del Gruppo e/o i regolamenti applicabili al Gruppo può segnalarlo, in forma scritta o orale:

- Al responsabile diretto o indiretto
- Al riferimento delle risorse umane o degli affari legali, se necessario
- Al Comitato Etico del Gruppo, se necessario

Qualsiasi segnalazione ammissibile portata all'attenzione di un responsabile di linea, delle risorse umane o dell'ufficio affari legali deve essere immediatamente inviata al Comitato Etico.

La piattaforma di segnalazione attraverso la quale è possibile attivare le segnalazioni è disponibile al seguente indirizzo URL:

<https://report.whistleb.com/fr/econocom>

#### Precisazioni per l'Italia.

La normativa italiana prevede che le segnalazioni cui si applicano le tutele previste dal Decreto Legislativo Whistleblowing siano inviate ad un soggetto titolato specificatamente indicato. In conformità alla procedura di Gruppo, le segnalazioni vanno inviate al Comitato Etico, tramite gli appositi canali messi a disposizione

La normativa italiana ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni

<b><u>Canali di segnalazione</u></b>
<u>Canali interni negli enti pubblici e privati - incoraggiati</u>
<u>Canale esterno presso ANAC</u>
<u>Divulgazione pubblica</u>
<u>Denuncia all'Autorità Giudiziaria</u>

La scelta del canale dipende dalla tipologia di segnalazione: il Comitato Etico tramite il canale interno è il destinatario privilegiato, salvo le casistiche particolari in cui la segnalazione andrà inviata tramite gli altri canali.

Le segnalazioni relative a violazioni del Decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti saranno trasmesse dal Comitato Etico all'Organismo di Vigilanza.

I soggetti diversi che dovessero ricevere una segnalazione ai sensi del Decreto Legislativo Whistleblowing dovranno tempestivamente trasmetterla al Comitato Etico, restando vincolati al rispetto della privacy delle informazioni eventualmente erroneamente pervenute.

In caso di dubbi o domande, è possibile inviare un'e-mail al Comitato Etico all'indirizzo [ethical.committee@econocom.com](mailto:ethical.committee@econocom.com).

## **2.4 Come funziona il sistema di segnalazione?**

La piattaforma è sicura e il processo per l'attivazione delle segnalazioni è crittografato e protetto da password.

Quando viene attivata una segnalazione, la piattaforma genera automaticamente un nome utente e una password. La persona che ha attivato la segnalazione deve conservare queste

informazioni per accedere nuovamente alla piattaforma per modificare o completare la segnalazione o monitorarne l'avanzamento.

Il sistema di segnalazione è disponibile ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, in diverse lingue, tra cui francese, inglese, spagnolo e italiano. È possibile accedervi da computer, tablet o smartphone.

#### Precisazioni per l'Italia

Le segnalazioni al Comitato Etico per le quali si intende fruire della protezione prevista dal Decreto Legislativo Whistleblowing non devono essere effettuate da dispositivi aziendali (cellulare, tablet, PC, ecc.).

## **2.5 Quali informazioni devono essere inviate?**

Affinché una segnalazione sia ammissibile, il comportamento segnalato deve essere spiegato in modo chiaro, obiettivo e il più esaustivo possibile. Qualsiasi documento a supporto della segnalazione può essere inviato tramite la piattaforma.

Le segnalazioni anonime sono possibili ma non consigliate. Le segnalazioni anonime sono considerate ammissibili solo se aiutano a determinare con certezza la gravità del comportamento segnalato e forniscono fatti sufficientemente dettagliati. Se l'anonimato rende impossibile elaborare la segnalazione, la persona che ha attivato la segnalazione ne viene informata.

Il form da compilare sulla piattaforma è il seguente:

- Vuoi dichiarare la tua identità?  
*Si No*
- Se sì:  
*nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita*
- Qual è il tuo stato?  
*vittima, testimone diretto, nessuno dei due*
- In quale paese risiedi?
- Qual è l'argomento della tua segnalazione?  
*frode, corruzione, conflitto di interessi, discriminazione, molestia, maltrattamento, altro*
- Quando si è verificato il fatto segnalato?
- Dov'è avvenuto il fatto segnalato? (Paese /città)
- Dettagli del caso (obbligatorio)

Quando si attiva una segnalazione, si consiglia di:

- utilizzare un dispositivo personale piuttosto che un dispositivo professionale e farlo in un luogo sicuro;
- eliminare la cronologia del browser Internet dopo aver inviato l'avviso

#### Precisazioni per l'Italia:

I soggetti del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.

## 2.6 Quale protezione viene fornita quando viene attivata una segnalazione?

La protezione legale dei segnalanti copre chiunque attivi una segnalazione, anche se il fatto segnalato risulta essere infondato, a condizione che la persona sia idonea allo status di segnalante (vedi sotto).

Sono quindi garantiti:

- nessuna ritorsione da parte del gruppo Econocom, diretta o indiretta: nessuna misura di ritorsione (es. riduzione salariale, provvedimento disciplinare, licenziamento, ecc.) relativa alla segnalazione può o sarà adottata nei loro confronti – se il segnalante ritiene che il gruppo Econocom si avvalga di ritorsioni in qualche modo, il primo godrà della dispensa dall'onere della prova della ritorsione;
- riservatezza della loro identità e del fatto denunciato.

Chiunque ritenga di essere stato oggetto di ritorsione per aver attivato una segnalazione o aver contribuito alla sua elaborazione, può segnalare tale ritorsione al Comitato Etico.

L'identità della persona che ha attivato la segnalazione non può essere condivisa con la persona oggetto della segnalazione, a meno che la persona che ha attivato la segnalazione non abbia dato il proprio consenso alla condivisione con il segnalato.

È vietato ostacolare una segnalazione. Chi impedisce al segnalante di attivare la propria segnalazione rischia di essere oggetto di provvedimenti disciplinari e penali. Tuttavia, l'abuso del sistema o l'attivazione di una segnalazione per diffamazione, possono esporre l'autore di tale abuso o diffamazione a provvedimenti disciplinari e procedimenti legali.

### Precisazioni per l'Italia

La normativa italiana disciplina le comunicazioni ad ANAC delle presunte ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Sulle modalità di presentazione delle comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC si rinvia all'Allegato 1 alla presente procedura.

Idoneità allo status di segnalante

Ai sensi della direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019, chiunque effettui una segnalazione gode di tutela a carico dei segnalanti, a condizione che:

- abbia motivi ragionevoli per credere, alla luce delle circostanze e delle informazioni in suo possesso al momento dell'attivazione della segnalazione, che il comportamento o fatto da lui segnalato si è realmente verificato;
- abbia attivato la sua segnalazione in linea con le disposizioni della direttiva.

Ai sensi della legge francese n. 2016-1691, nota come legge Sapin II, un segnalante dovrebbe soddisfare i seguenti cinque criteri cumulativi:

- **essere una persona fisica:** un soggetto giuridico (es. associazione, sindacato, ecc.) non può essere considerato un segnalante (whistleblower);
- **agire in buona fede:** non dovrebbero essere guidati dalla malizia;
- **agire con disinteresse:** non dovrebbero godere di alcun vantaggio e non essere pagati in cambio della loro segnalazione;
- **avere una conoscenza diretta del fatto** che denunciano: dovrebbero aver osservato direttamente il comportamento o il fatto che segnalano - non dovrebbero solo dedurre o supporre che il fatto che rivelano sia avvenuto, non dovrebbero agire da intermediari

per un dipendente che si rifiuta di attivare una segnalazione, e non dovrebbero semplicemente ripetere informazioni già rivelate;

- **rivelare un comportamento o un fatto grave:** il fatto che denunciano deve violare il codice di condotta aziendale e/o i regolamenti che si applicano al gruppo Econocom.

## 2.7 Cosa succede quando viene attivata una segnalazione?

Quando viene attivata una segnalazione, viene immediatamente inviata a membri del Comitato Etico. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, questi soggetti confermano di aver ricevuto la segnalazione, ed entro un mese decidono sulla sua ammissibilità.

Per contribuire a decidere sull'ammissibilità della segnalazione, i membri del Comitato Etico possono chiedere chiarimenti alla persona che ha attivato la segnalazione tramite il sistema di segnalazione.

Nella valutazione delle segnalazioni ricevute saranno prese in considerazione solo le informazioni oggettive rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di segnalazione.<sup>1</sup>

Scenario 1: La segnalazione è ritenuta inammissibile:

- la persona che ha attivato la segnalazione viene informata che la sua segnalazione è inammissibile;
- la procedura è terminata, i dati anonimizzati e archiviati.

Scenario 2: la segnalazione è considerata ammissibile:

- il Comitato Etico determina come darvi seguito;
- la persona che ha attivato la segnalazione viene informata che essa è ammissibile; viene inoltre comunicato alla medesima che la procedura di gestione della segnalazione è stata avviata;
- la persona segnalata viene informata delle accuse a suo carico, ma non a nome del segnalante, una volta che Econocom ha completato le indagini e adottato misure per impedire la distruzione delle prove; le viene inoltre comunicato che la procedura di segnalazione è stata portata a conclusione;
- se alla segnalazione non fa seguito un procedimento disciplinare o un procedimento giudiziario, i dati relativi a tale segnalazione sono anonimizzati quindi archiviati entro due mesi dal termine delle verifiche;
- se nei confronti del segnalato o dell'autore di una segnalazione impropria è avviato un procedimento disciplinare o avviato un procedimento giudiziario, il gestore della segnalazione conserva i dati relativi alla segnalazione fino alla conclusione del procedimento.

Il Comitato Etico, qualora ritenga opportuno far seguire alla segnalazione un'istruttoria, definisce l'ambito dell'indagine e i suoi termini (documenti utilizzabili, esperto incaricato del trattamento, ecc.).

Se qualcuno coinvolto nell'elaborazione di una segnalazione incontra una difficoltà, questa difficoltà viene segnalata al Comitato Etico, che prende una decisione in merito.

<sup>1</sup>Come specificato al § 2.2 Quali comportamenti riguarda il sistema di whistleblowing?



L'accesso alle segnalazioni attivate tramite la piattaforma è limitato alle persone accreditate per ricevere o elaborare le segnalazioni.

### Precisazioni per l'Italia

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce un riscontro al segnalante. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il segnalante.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

## 3 Riservatezza e protezione dei dati personali

### 3.1 Riservatezza

Il gruppo Econocom si impegna a rispettare rigorosamente la riservatezza dell'identità di qualsiasi segnalante e di qualsiasi fatto segnalato e di qualsiasi persona accusata.

Solo con il consenso del segnalante possono essere rivelati gli aspetti che lo identificano, salvo il caso di rivelarli all'autorità giudiziaria. Qualora il rifiuto del segnalante a consentire la condivisione di tali aspetti renda impossibile il trattamento della segnalazione, il segnalante ne è informato.

Solo una volta confermata la fondatezza della segnalazione, gli aspetti che identificano la persona contestata dalla segnalazione possono essere rivelati a persone estranee al trattamento della segnalazione, salvo il caso di rivelazione all'autorità giudiziaria.

Queste disposizioni in materia di riservatezza si applicano a tutte le persone che sono a conoscenza di una segnalazione attivata, anche quando l'elaborazione della segnalazione richiede la comunicazione con terzi.

Sono adottate misure particolari per garantire la riservatezza durante l'elaborazione di una segnalazione (richiamo scritto delle regole di riservatezza e sanzioni in caso di violazione di tali regole).

### 3.2 Protezione dei dati personali

I dati raccolti nell'ambito del sistema di segnalazione di irregolarità del gruppo Econocom sono oggetto di un trattamento finalizzato a ricevere e tenere traccia delle segnalazioni relative al lavoro in linea con la direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 sulla protezione dei segnalanti e in linea con le normative locali disposizioni applicabili, tra cui la legge francese 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, gli sforzi contro la corruzione e la modernizzazione della vita aziendale, nota come legge Sapin II. La liceità del trattamento costituisce pertanto la base giuridica.

Dal momento in cui scatta la segnalazione, l'accesso ai dati personali è strettamente limitato alle persone che lavorano nella gestione delle segnalazioni nel gruppo Econocom, alle esigenze nei controlli e nel trattamento delle segnalazioni, e alle autorità giudiziarie.

Le seguenti condizioni determinano la durata della conservazione dei dati personali:

- se alla segnalazione non viene dato seguito, i dati personali interessati vengono distrutti entro due mesi dalla conclusione della procedura di segnalazione
- in caso di follow-up della segnalazione, i dati personali interessati vengono conservati fino al termine della procedura quindi archiviati in conformità alle disposizioni di legge vigenti

Il titolare del trattamento è il legale rappresentante della società.

Ai sensi della legge francese sulla protezione dei dati del 6 gennaio 1978, come modificata, e del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016), l'informatore – se non è rimasto anonimo – o la persona oggetto della segnalazione hanno il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e possono chiedere la modifica o la cancellazione di tali dati se errati, incompleti, ambigui o obsoleti. Questo diritto non può essere esercitato per impedire a Econocom di adempiere ai propri obblighi legali nell'elaborazione delle segnalazioni e nella protezione degli informatori.

Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso la sede centrale del gruppo Econocom: DPO – 40 quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, FRANCIA.

#### Precisazioni per l'Italia

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del regolamento UE 2016/679.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Asystel Italia S.p.A., con sede in Via Varesina 162 – 20156 Milano, è il titolare del trattamento dei dati personali

I membri del Comitato Etico sono designati dal titolare quali responsabili del trattamento dei dati personali.

Il responsabile della protezione dei dati presso il titolare può essere contattato al seguente indirizzo: [dpo.asystelitalia@asystelitalia.it](mailto:dpo.asystelitalia@asystelitalia.it)